

## **TI\_GERICHTE 10.2001.33 vom 13. Mai 2002**

TI Tribunale d'appello, 2002-05-13, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_10.2001.33](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_10.2001.33)

FR: TI\_GERICHTE 10.2001.33 du 13 mai 2002

IT: TI\_GERICHTE 10.2001.33 del 13 maggio 2002

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Volltext**

Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 13.05.2002 10.2001.33

Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 13.05.2002 10.2001.33

Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 13.05.2002 10.2001.33

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n.: 10.2001.00033 Lugano 13 maggio 2002 /rgc In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani segretario: Ambrosini, vicecancelliere sedente per giudicare sull'istanza di delibazione del 29 novembre 2001 presentata da \_\_\_\_\_ (patrocinata dall'avv. \_\_\_\_\_) relativa alla sentenza emanata il 30 novembre 2000 dalla prima Camera del Tribunale di prima istanza di Ginevra ( Tribunal de première instance, première chambre ) nella causa che opponeva l'istante e \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ (patrocinati dall'avv. \_\_\_\_\_); esaminati gli atti, posti i seguenti punti di questione: 1. Se dev'essere accolta l'istanza di delibazione; 2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili. Ritenuto in fatto: che \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_, eredi fu \_\_\_\_\_, hanno raggiunto un accordo davanti alla prima Camera del Tribunale di prima istanza di Ginevra ( Tribunal de première instance, première chambre ), presso cui pendevano numerose cause, sulla liquidazione del regime matrimoniale del defunto e sulla divisione della successione; che con sentenza del 30 novembre 2000 il tribunale ha ordinato la liquidazione del regime matrimoniale e ha preso atto degli accordi intercorsi sul riparto dell'eredità; che in forza di ciò \_\_\_\_\_ è diventata proprietaria esclusiva della particella n. \_\_\_\_\_ RFD di \_\_\_\_\_, ora intestata alla comunione ereditaria composta di \_\_\_\_\_; che il 29 novembre 2001 \_\_\_\_\_ ha chiesto alla Camera civile di appello la delibazione della sentenza nel Cantone Ticino; che gli altri eredi hanno comunicato a questa Camera di non opporsi alla delibazione e di rinunciare al contraddittorio, sicché nulla osta all'emanazione del giudizio; e considerando in diritto: che secondo che secondo l'art. 510 CPC le sentenze civili pronunciate da tribunali confederati sono riconosciute e dichiarate esecutive nel Cantone Ticino se sono passate in giudicato (lett. a), se emanano dall'autorità giudiziaria competente (lett. b, testo in vigore fino al 29 marzo 2002) e se le parti sono state regolarmente citate, rappresentate o citate in contumacia (lett. c); che per "sentenze civili" non si intendono solo pronunciati di merito, ma anche decisioni che – come in concreto – pongono fine al processo per transazione, desistenza o acquiescenza ( Knapp in: Commentaire de la Constitution fédérale, n. 36 ad art. 61; CFPG, Il Ticino e il diritto, Lugano, 1997, pag. 34 in fondo); che il dispositivo della decisione (n. 15) con cui il tribunale confederato ha preso

atto dell'attribuzione in proprietà esclusiva a \_\_\_\_\_ della particella n. \_\_\_\_\_ RFD di \_\_\_\_\_, intestata alla comunione ereditaria composta di \_\_\_\_\_, è il solo in rapporto con il Cantone Ticino; che la decisione del tribunale ha acquisito forza di giudicato il 15 novembre 2001, come risulta dall'attestazione rilasciata quello stesso giorno dal cancelliere della Corte di giustizia di Ginevra; che dopo l'entrata in vigore della legge federale sul foro in materia civile, il 1° gennaio 2001, la competenza del giudice confederato dal quale emana la sentenza non può più essere riesaminata in sede di deliberazione (art. 37 LForo), sicché l'art. 510 lett. b CPC va considerato caduco quand'anche fosse ancora applicabile al caso in esame; che le parti constano essere state regolarmente citate in giudizio, la decisione confederata dovendosi – appunto – a una transazione da loro condotta davanti al tribunale; che sono date, ciò premesso, le condizioni cumulative dell'art. 510 CPC; che gli oneri dell'attuale procedura vanno a carico dell'istante, gli altri eredi non essendosi opposti alla deliberazione e non potendosi dunque considerare soccombenti nel senso dell'art. 148 cpv. 1 CPC; che non essendovi parti resistenti, non si pone il problema di attribuire ripetibili; vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: 1. L'istanza è accolta, nel senso che il dispositivo n. 15 della decisione emanata il 30 novembre 2000 dal Tribunale di prima istanza di Ginevra, prima Camera ( Tribunal de première instance, première chambre ) è riconosciuto e dichiarato esecutivo nel Cantone Ticino. 2. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 200.– b) spese fr. 50.– fr. 250.– sono posti a carico dell'istante. Non si assegnano ripetibili. 3. Intimazione: – avv. \_\_\_\_\_; – \_\_\_\_\_; – avv. \_\_\_\_\_. Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello La presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.